



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia Provinciale
Corpo di Polizia Provinciale

Determinazione numero 633 del 27/03/2025

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DEL CINGHIALE AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI SUI QUALI SI ATTUANO I PIANI DI LIMITAZIONE NUMERICA. AUTODIFESA AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA MADONNA DEL CAMPETTO DI REGGIANINI SILVIO ED ELISABETTA E C. SOCIETA' SEMPLICE SS.

Il Dirigente GOZZOLI LUCA

L'art.19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n.157 stabilisce che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto”, alla condizione che il competente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ai sensi dell'art. 28, comma 4 della Legge 06/08/2008 n.133, abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un parere sulla proposta di controllo avanzata.

La Regione Emilia-Romagna delega alle Province le funzioni di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art.16 della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

I piani di controllo possono essere attivati dalla Provincia, che possono avvalersi per la loro attuazione dei soggetti indicati dell'art. 19, comma 3 della Legge 157/1992, fra i quali i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, e come previsto dall'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n.8/1994, da operatori espressamente autorizzati dalla Provincia (c.d. coadiutori), selezionati da appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, nonché da cacciatori di ungulati con metodi selettivi (c.d. selecontrollori) come previsto dalla DGR 1104/2005.

Il vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna (approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 06/11/2018) ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole.

Per l'ottimizzazione della gestione dei soggetti abilitati al controllo, è necessario fra l'altro che i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequentazione dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, siano registrati o chiedano di essere registrati nella banca dati regionale.

Con DGP n. 36 del 28/01/2014 "Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013", e successive modifiche ed integrazioni, sono state apportate alcune ulteriori modifiche al fine di regolamentare l'attività dei coadiutori in rapporto alla presenza di personale autorizzato per la gestione del cinghiale da altana e per rispondere ad alcune precise richieste provenienti dai coadiutori per facilitare la loro attività e per esigenze di semplificazione amministrativa.

Con delibera n. 1973 del 22/11/2021 della Giunta Regionale, come integrata dalla delibera n. 2093 del 06/12/2021 dello stesso consesso, si è disposta l'attuazione del "Piano di controllo del Cinghiale in Emilia-Romagna 2021/2026".

Alla data del 16/03/2025, assunta agli atti con prot. n. 9029 del 16/03/2025, è pervenuta al competente servizio della Provincia di Modena la domanda di REGGIANINI SILVIO, proprietario / conduttore dei terreni effereenti all'azienda agricola AZIENDA AGRICOLA MADONNA DEL CAMPETTO DI REGGIANINI SILVIO ED ELISABETTA E C. - SOCIETA' SEMPLICE SS (01694870369) V. GRANDE, 387 - SAN DONNINO NIZZOLA - 41100 MODENA (MO), il quale ha richiesto l'effettuazione dei piani di controllo al cinghiale indicando i propri coadiutori di fiducia.

Le condizioni dichiarate sono conformi a quelle previste dalle norme suddette.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott. Luca Gozzoli.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di autorizzare AZIENDA AGRICOLA MADONNA DEL CAMPETTO DI REGGIANINI SILVIO ED ELISABETTA E C. - SOCIETA' SEMPLICE all'attuazione del Piano di controllo al cinghiale limitatamente ai terreni in proprietà o conduzione, indicati nella richiesta, avvalendosi della collaborazione dei soggetto/i delegato/i di seguito indicato/i
ASCARI PAOLO,
CALVI FULVIO
- 2) che l'autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:
 - Ogni soggetto è autorizzato ad operare solo ed esclusivamente nei terreni in proprietà o conduzione afferenti alla/e Azienda/e Agricola/e richiedenti e registrate all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole;
 - I terreni agricoli per i quali viene richiesta l'autorizzazione non devono essere collocati nei Parchi Nazionali e nelle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica;

- Le modalità di comunicazione ed esito delle uscite in controllo devono essere effettuate utilizzando esclusivamente la piattaforma web “Gestione degli Interventi Caccia di Selezione e Piani di Controllo Faunistico” – Sistema Provinciale Online destinato al controllo faunistico della Provincia di Modena;
 - Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda Venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell’attività venatoria;
 - La validità temporale del presente provvedimento è subordinata alla validità del vigente Piano di Controllo del Cinghiale adottato dalla Regione Emilia-Romagna e fino alla permanenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare:
 - essere iscritto nell’Anagrafe delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna come proprietario/conduttore dei terreni su cui si esegue il piano di controllo;
 - essere in possesso degli eventuali documenti previsti (licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; assicurazione, frequenza del corso di formazione autorizzato dagli organi competenti);
 - In caso di decadenza di anche un solo presupposto, il soggetto non è più abilitato;
 - Durante l’esecuzione del piano di controllo, il soggetto abilitato all’esecuzione dell’intervento dovrà essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, dell’attestazione della ricevuta di assicurazione in corso di validità, attestazione di iscrizione ad un ambito territoriale di caccia delle aree interessate (coincidenti con il territorio in cui si applica il singolo piano di rientro), del tesserino provinciale di riconoscimento per l’esecuzione dei piani di controllo;
 - Per l’esecuzione del piano di controllo i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto nella DGP n. 36 del 28/01/2014, e successive modifiche ed integrazioni;
 - L’attività di controllo deve avvenire nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
- 3) di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell’art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
- 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)